

**“INDIRIZZI DI NATURA PROFESSIONALE CONCERNENTI LA  
CONSEGNA A DOMICILIO DI MEDICINALI DA PARTE DEL  
FARMACISTA”**

In base al disposto dell’articolo 122 del TULS, “*la vendita al pubblico dei medicinali a forma o dose di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima*”.

Pertanto, è necessario che la “*spedizione*” della ricetta e la “*vendita*” del medicinale avvengano comunque da parte del farmacista e nella farmacia.

Resta quindi esclusa, salvo che non ricorra uno “stato di necessità”, la possibilità per il farmacista di consegnare medicinali prima che gli sia stata presentata in farmacia la prescritta ricetta medica “*in originale*”.

Tuttavia, quanto sopra evidenziato non preclude la possibilità di procedere alla “*consegna a domicilio*” di medicinali da parte del farmacista, purché detta “*consegna*” sia effettuata soltanto **dopo** che, nella farmacia sia avvenuta la “*spedizione*” della ricetta (ove prescritta), e ciò in quanto il farmacista deve assicurare il proprio intervento professionale attraverso il controllo del medicinale (nel caso delle specialità medicinali, naturalmente, tale controllo sarà di natura esclusivamente formale) ed il controllo della regolarità della prescrizione (nel caso di medicinale soggetto all’obbligo di ricetta medica).

La richiesta di “*consegna a domicilio*” di farmaci può provenire anche via telefono o via *e-mail* ma, se il medicinale è assoggettato a prescrizione medica, la ricetta deve arrivare, in originale, in farmacia prima che ne esca il farmaco; a tal fine è irrilevante il soggetto che provvede a far pervenire la ricetta in farmacia; tuttavia, non è consentito far uscire il farmaco sulla base di una ricetta pervenuta via *fax* o via *e-mail*.

Nulla vieta che il servizio di “*consegna a domicilio*” sia svolto dietro il pagamento di un corrispettivo per il servizio stesso, naturalmente nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali. (\*)

Nell’ipotesi in cui il servizio di “*consegna a domicilio*” sia svolto dalla farmacia, il titolare o direttore ha la piena responsabilità per la corretta conservazione dei medicinali anche relativamente alla fase di trasporto al domicilio dell’acquirente.

---

**(\*) Nota di Federfarma:** *come già evidenziato nella circolare, il servizio di consegna dei farmaci a domicilio promosso da Federfarma è erogato dalla farmacia ai soggetti beneficiari **a titolo gratuito***